SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 134° — Numero 158

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 8 luglio 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Chieti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Chieti non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1993, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge ed avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, commi 1, lettera *c)*, e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Chieti è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Renato Stranges è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Chieti — al quale la legge assegna quaranta membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1993.

Essendo, infatti, scaduto il termine del 31 gennaio 1993, entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato ai sensi delle vigenti norme, il comitato regionale di controllo, sezione di Chieti, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro venti giorni dalla data di ricezione dell'atto, pena l'adozione dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Il predetto ente approvava il bilancio di previsione per l'anno 1993, con delibera del 1° marzo 1993, n. 310, successivamente annullata, con provvedimento del 5 maggio 1993, n. 2652/2, dal citato comitato regionale di controllo, che ha provveduto alla nomina di un commissario *ad acta* per la predisposizione e l'approvazione, in via sostitutiva del menzionato documento contabile.

Il prefetto di Chieti, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *c)*, e comma 2 dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, disponendone, nelle more, la sospensione, con decreto dell'11 maggio 1993, n. 1853 13 Gab.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Chieti ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Renato Stranges.

Roma, 21 giugno 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A3843

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 giugno 1993.

Integrazione al disposto normativo del decreto ministeriale 8 giugno 1993, relativo al prestito della Repubblica italiana sul mercato internazionale dell'importo di 2 miliardi di dollari USA, a cedola variabile.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di prestiti internazionali;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 500 (legge finanziaria 1993) concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, in legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi di obbligazioni;

Visto il decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, con legge 5 novembre 1992, n. 429, concernente, tra l'altro, modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di capitale;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 116, che disciplina l'emissione da parte del Ministro del tesoro di titoli del debito pubblico in valùta straniera;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al direttore generale la adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

Visto il proprio decreto n. 100718 dell'8 giugno 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 19 giugno 1993, con il quale è stata disposta una emissione sul mercato internazionale dei titoli del Tesoro, per l'importo di 2.000 milioni di dollari USA, a cedola variabile, pagabile in rate trimestrali posticipate;

Considerato di dover apportare alcune variazioni al testo del citato decreto di emissione, concernente il taglio minimo dei titoli al portatore o nominativi, i casi di inadempienza dell'emittente in presenza dei quali il portatore dei titoli può chiedere il rimborso anticipato, nonché la misura delle spese da corrispondere al consorzio di banche per il servizio di collocamento del prestito;

Decreta:

Articolo unico

Gli articoli 3, 5 e 6 del decreto n. 100718 in premessa citato, vengono sostituiti dai seguenti:

«Art. 3. — Il prestito sarà rappresentato da titoli, al portatore o nominativi, in tagli del valore nominale di dollari USA 5.000, o multiplo di tale importo. I titoli possono circolare in Italia e all'estero ed essere acquistati da soggetti residenti nel rispetto della normativa valutaria.

I titoli saranno quotati alla borsa valori di Londra.

Art. 5. — I titoli rappresentativi del prestito costituiscono obbligazioni dirette, generali e non condizionate del Governo italiano; essi si pongono e si porranno nello stesso grado nei confronti di qualsiasi altro prestito estero non privilegiato dello Stato.

Il Governo italiano non collocherà all'estero titoli assistiti da ipoteca, pegno o altro privilegio, né accorderà tali garanzie a prestiti esteri già emessi o da emettere, salvo che analoga garanzia non venga attribuita anche agli emittendi titoli.

Qualunque portatore dei titoli avrà facoltà di chiedere il rimborso anticipato del capitale e il pagamento degli interessi maturati, mediante richiesta sottoscritta che dovrà pervenire al Ministero del tesoro prima che l'inadempimento sia sanato, nell'ipotesi che:

a) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento del capitale o degli interessi dovuti in relazione al prestito obbligazionario;

b) il Governo italiano sia inadempiente nell'esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dai termini e dalle condizioni dei titoli, salvo che tale inadempimento sia sanato entro trenta giorni da quello in cui le banche estere incaricate del servizio finanziario del prestito abbiano avuto notizia dell'inadempimento stesso da parte del portatore del titolo;

c) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento di qualsiasi suo debito estero, ovvero qualsiasi suo debito estero sia divenuto rimborsabile anticipatamente a causa di decadenza dal termine quale conseguenza di un inadempimento.

Ai fini del presente articolo, per debito estero si intende ogni debito del Governo italiano o garantito dal Governo italiano, denominato in una valuta estera o pagabile su richiesta del creditore in una valuta estera, nei confronti di qualsiasi persona non residente nella Repubblica italiana.

Art. 6. — Il prezzo di emissione dei titoli di cui al presente decreto è stabilito, in dollari USA, nella misura del 99,75 per cento del valore nominale dei titoli stessi.

Il versamento degli importi sottoscritti, al netto della provvigione e delle spese di cui al successivo art. 7 — pari a 4.100.000 dollari — dovrà essere effettuato dal consorzio di collocamento del prestito entro il mese di giugno 1993.

Il finanziamento verrà rimborsato entro il mese di giugno 1998.

Il Tesoro potrà procedere al riacquisto dei titoli sul mercato».

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale e trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la sua pubblicazione.

Roma, 23 giugno 1993

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

93A3844

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 18 giugno 1993.

Istituzione di un elenco di esperti per l'affidamento di incarichi ispettivi presso società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, concernente la disciplina delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme di attuazione della citata legge;

Visto l'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, che consente di disporre ispezioni periodiche o straordinarie, avvalendosi, ove occorra, dell'opera di esperti con onere a carico delle società, anche al fine di controllare che siano rimosse situazioni di irregolarità;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Ritenuto di dover stabilire requisiti di professionalità e di onorabilità per gli esperti di cui al predetto articolo;

Considerata l'opportunità della istituzione di un elenco di persone idonee allo svolgimento dei predetti incarichi, anche al fine di verificare le capacità professionali, l'esperienza dimostrata nonché l'idoneità ad assumere temporaneamente pubbliche funzioni ed assicurare uniformità di indirizzo nell'assolvimento degli incarichi stessi;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituito un elenco di esperti per l'affidamento di incarichi ispettivi presso società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione.

2. L'elenco è tenuto a cura della Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali, divisione VI.

Art. 2.

1. Possono essere iscritti nell'elenco, a domanda degli interessati:

a) professionisti iscritti da almeno dieci anni nell'albo dei dottori commercialisti, ovvero ad un collegio di ragionieri e periti commerciali, ovvero all'albo degli avvocati e procuratori legali, i quali dimostrino di aver esercitato effettivamente per almeno un triennio le funzioni di amministratore, sindaco o direttore generale presso aziende ed istituti di credito, società di gestione di fondi comuni d'investimento, società di intermediazione mobiliare o società autorizzate da questo Ministero all'attività fiduciaria e/o all'attività di revisione ed organizzazione contabile di aziende;

b) docenti universitari presso cattedre attinenti le materie: diritto commerciale; diritto bancario; diritto dei mercati finanziari; tecnica bancaria; tecnica dei mercati mobiliari; ragioneria generale ed applicata; finanza aziendale; tecnica industriale e commerciale;

c) dipendenti dello Stato o di autorità di vigilanza sull'esercizio di attività in materia finanziaria, cessati dal servizio, i quali dimostrino di aver svolto attività ispettiva presso società o istituzioni autorizzate.

Art. 3.

1. Gli iscritti nell'elenco dovranno dimostrare di possedere i requisiti di onorabilità previsti per i componenti gli organi sociali delle società fiduciarie e di revisione indicati al punto 12 della circolare ministeriale n. 3188/C, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1989.

Art. 4.

1. In sede di prima applicazione, sono inseriti nell'elenco a domanda gli esperti che hanno finora espletato incarichi ispettivi di cui al citato decreto-legge n. 233/1986, convertito con la legge n. 430/1986.

Art. 5.

1. L'assunzione dell'incarico è in ogni caso subordinata alla dichiarazione di assenza di rapporti professionali in corso con la società ispezionanda e con le società ad essa collegate ai sensi dell'art 2 del decreto-legge n. 233/1986, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430.

Art. 6.

1. Il compenso da corrispondere agli esperti con onere a carico delle società fiduciarie ispezionate, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, viene determinato sulla scorta delle tariffe applicate, dalle società di revisione e certificazione di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, al revisore esperto (senior) in base al numero delle ore desunte dai verbali di accesso, con un massimale di lire 3 milioni. Tale importo potrà essere aumentato fino ad un massimo del doppio per tener conto della redazione della relazione ispettiva, della raccolta degli allegati, della complessità e della qualità del lavoro svolto.

2. È fatto comunque salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Roma, 18 giugno 1993

Il Ministro: SAVONA

(Schema di domanda in carta legale)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali - Div. VI - Società fiduciarie e di revisione - Via Molise n. 2 - 00185 ROMA

Il sottoscritto .... nato a .... il .... codice fiscale .... residente a .... in via .... tel. .... chiede di essere iscritto nell'elenco di esperti per l'affidamento di incarichi ispettivi presso società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione, di cui al decreto ministeriale 18 giugno 1993.

A tal uopo il sottoscritto dichiara di ... [indicare le condizioni *A)*, *B)*, *C)* o *D)* che ricorrono]

A) Essere iscritto nell'albo (dei dottori commercialisti ovvero dei ragionieri ovvero degli avvocati e procuratori legali) da oltre dieci anni e precisamente a decorrere dal .... nonché di aver esercitato (indicare la durata di almeno un triennio) le funzioni di (indicare: amministratore, sindaco o direttore generale di enti, società ed istituzioni, di cui all'art. 2-*a)* precisandone la denominazione)

B) Essere docente universitario (indicare: ordinario, incaricato, associato, ovvero ricercatore) presso la cattedra di (indicare l'insegnamento tra quelli richiamati all'art. 2-*b)* dell'Università degli studi di...

C) Essere dipendente dello Stato (indicare l'amministrazione) in quiescenza ovvero dipendente (della Banca d'Italia o della Commissione nazionale per le società e la borsa) in quiescenza e di aver svolto in maniera continuativa attività ispettiva presso istituzioni e società autorizzate all'esercizio di attività finanziaria

D) Aver espletato incarichi ispettivi (indicare quali) ai sensi del decreto-legge n 233/1986 convertito con la legge n. 430/1986.

non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

non essere sottoposto a misure di prevenzione disposte dalla autorità giudiziaria ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e della legge 13 settembre 1982, n. 646,

non essere stato condannato con sentenza definitiva (in caso contrario indicare l'esistenza della pendenza giudiziaria):

a) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n 267;

c) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia valutaria e tributaria,

d) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo,

non aver rivestito alcuna carica di amministratore, sindaco o direttore generale in società fiduciarie e/o di revisione alle quali sia stata revocata l'autorizzazione all'incarico per gravi irregolarità ovvero dichiarate insolventi dall'autorità giudiziaria.

(Le dichiarazioni possono essere rese ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e la firma in calce autenticata ai sensi dell'art 20 della stessa legge)

(Per i dipendenti in quiescenza dovrà essere allegata idonea documentazione atta a dimostrare l'esercizio di attività ispettiva)

Firma

93A3828

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 8 aprile 1993

Modalità di attuazione delle norme previste dagli articoli 1 e 3 del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 46, recante elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative delle Forze armate.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 2 marzo 1993, n. 46, concernente «Elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative delle Forze armate» e, in particolare, l'art. 4,

Decreta:

Art. 1.
Modalità e termini

1. Le provvidenze di cui agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 46, sono liquidate a domanda degli interessati, redatta in carta semplice secondo gli schemi allegati (allegato *A* per gli aventi diritto - allegato *B* per gli aventi causa) che fanno parte integrante del presente decreto.

2. La domanda, corredata dalla documentazione indicata negli allegati suddetti deve essere presentata al Ministero della difesa - Direzione generale delle pensioni entro cinque anni:

a) dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 46/1993, per gli incidenti verificatisi anteriormente a detta data;

b) dalla data dell'incidente per gli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 46/1993.

3. Qualora la domanda stessa venga spedita a mezzo lettera raccomandata, si considera presentata nel giorno in cui è stata consegnata all'ufficio postale.

Art. 2.
Procedimento

1. L'ufficio al quale è stata presentata la domanda provvede all'accertamento, presso i comandi competenti per territorio (comandi militari di regione, dipartimenti militari marittimi, comandi di regione aerea) dei fatti relativi all'incidente.

2. I comandi di cui sopra provvedono ad accertare se le Forze armate abbiano svolto attività operative ed addestrative, nelle circostanze di tempo e di luogo denunciate dall'interessato, redigendo un dettagliato rapporto sull'incidente e avendo cura di far risultare se siano in corso procedimenti da parte dell'autorità giudiziaria.

3. Le commissioni mediche ospedaliere di cui all'art. 165 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza, esprimono il giudizio sanitario sulle cause e sull'entità dell'invalidità permanente del danneggiato ovvero sulle cause della sua morte. Le stesse commissioni mediche esprimono, altresì, il giudizio in ordine alla congruità del costo delle cure mediche già effettuate e/o da effettuare, inerenti alle affezioni riportate a seguito dell'incidente e necessarie a limitare il danno.

Art. 3.
Accertamenti sanitari

1. La commissione medica ospedaliera esegue gli accertamenti sanitari nella propria sede e a tali fini provvede a:

invitare l'interessato a presentarsi a visita medica, dandone comunicazione per conoscenza al Ministero della difesa - Direzione generale delle pensioni; nell'invito viene indicata la possibilità di farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia. Qualora l'interessato, senza giustificato motivo, non si presenti alla data di convocazione per la visita medica, l'invito viene rinnovato per una seconda volta; in tal caso, la mancata presentazione senza giustificato motivo entro novanta giorni dalla nuova data comporta la restituzione della pratica alla predetta Direzione generale;

effettuare la visita medica diretta a richiedere eventuali accertamenti strumentali e/o di laboratorio; può essere presa in considerazione la documentazione sanitaria rilasciata da strutture sanitarie pubbliche, debitamente autenticata. La visita è eseguita a domicilio soltanto nel caso in cui le condizioni di salute dell'interessato non gli permettano di recarsi presso la sede della commissione medica ospedaliera.

Art. 4.
Verbale della commissione medica ospedaliera

1. Per ciascuna persona visitata la commissione medica ospedaliera redige un verbale degli accertamenti eseguiti, provvedendo a:

esprimere il giudizio diagnostico sulle infermità/lesioni denunciate, causalmente collegate all'incidente; nel caso di infermità o lesioni guarite senza esiti,

la commissione le riporterà nel giudizio diagnostico come pregresse ed esprimerà comunque il giudizio medico-legale sul nesso di causalità e sulla congruità delle eventuali spese di cura;

formulare le considerazioni che, tenendo presente la criteriologia medico-legale, permettano la individuazione o meno del rapporto causale diretto tra l'incidente e le infermità/lesioni riportate;

esprimere il giudizio medico-legale:

a) sul nesso di causalità tra l'incidente occorso durante le attività operative ed addestrative delle Forze armate e le lesioni/infermità causalmente collegate ad esso;

b) sul carattere permanente o meno della eventuale conseguente invalidità;

c) sul grado (espresso in percentuale) della invalidità permanente, secondo la tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti, approvata con decreto ministeriale 5 febbraio 1992, del Ministero della sanità;

d) sulla congruità del costo delle cure mediche, inerenti alle affezioni riportate nell'incidente, già effettuate e/o da effettuare, necessarie a limitare il danno.

Per la invalidità non ancora a carattere permanente, per le quali non è possibile stabilire il grado percentuale, la commissione provvede, comunque, ad esprimere il giudizio di cui al precedente punto *d)*, indicando inoltre la misura del periodo di tempo che si ritiene necessario per effettuare il successivo controllo.

2. Ai fini della concessione della elargizione di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 46/1993, la commissione medica ospedaliera fa risultare nel verbale il proprio parere circa la relazione causale tra le lesioni/infermità da cui è derivata la morte del dante causa e l'incidente occorso nei casi previsti dal medesimo art. 1.

3. La commissione si pronuncia a maggioranza. Nel verbale devono essere riportati, altresì, i motivi per i quali la commissione medica ospedaliera non abbia condiviso le osservazioni eventualmente formulate dal medico di fiducia.

Art. 5.

Concorso di benefici

1. Ai fini della corresponsione della provvidenza di cui all'art. 1 del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 46, gli interessati debbono dichiarare, con le modalità previste per le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, le altre pubbliche sovvenzioni ricevute anche in parte.

Art. 6.

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, valgono in quanto applicabili, le disposizioni sull'attribuzione della speciale elargizione contenuta nella legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni.

Art. 7.

Validità delle domande

1. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle domande presentate ai sensi del decreto ministeriale in data 28 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 36 del 13 febbraio 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 1993

Il Ministro della difesa
ANDÒ

p. *Il Ministro del tesoro*
SACCONI

ALLEGATO 4

Al Ministero della difesa - Direzione generale delle pensioni - Via Cristoforo Colombo, 416 - 00145 ROMA

Il sottoscritto..
nato a .... il.........................,
residente in ....,
chiede l'anticipazione delle somme previste dall'art. 3 del decreto-legge n. 46/1993 per l'invalidità permanente conseguente alle lesioni/infermità (1):...
subite a seguito di incidente occorso in data ....
durante l'attività operativa e/o addestrativa svolta dalle Forze armate in località ....

All'uopo allega:

1) documentazione anagrafica (certificato di nascita, di residenza);

2) cartelle cliniche e documentazione medico-ospedaliera;

3) atti giudiziari (eventuali);

4) dichiarazioni testimoniali (eventuali);

5) atto notorio o dichiarazione sostitutiva attestante le circostanze di tempo e di luogo che hanno causato l'evento dannoso, avendo cura di far risultare, ove possibile, ogni elemento conoscitivo dell'incidente verificatosi;

6) dichiarazione riguardante le provvidenze pubbliche eventualmente già percepite in ragione delle medesime circostanze;

7) documenti probatori delle spese sostenute o eventuali preventivi per le spese da effettuare.

Luogo e data, ...

Il richiedente (2) ....

---

(1) Indicare le lesioni/infermità riportate.

(2) Firma da autenticare ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

ALLEGATO *B*

Al Ministero della difesa - Direzione generale delle pensioni Via Cristoforo Colombo, 416 - 00145 ROMA

Il sottoscritto . . .
nato a . ..., il . . . ,
residente in . . . . ,
chiede la speciale elargizione di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 46/1993 per la morte del (1) ....
avvenuta in data . . . . . a seguito delle lesioni infermità riportate nell'incidente occorso durante l'attività e/o addestrativa delle Forze armate in località . ...

All'uopo allega:

1) documentazione anagrafica (certificato di nascita, di morte e necroscopico del dante causa),

2) cartelle cliniche e documentazione medico-ospedaliera (eventuali),

3) atti giudiziari,

4) dichiarazioni testimoniali (eventuali),

5) dichiarazione riguardante le provvidenze pubbliche eventualmente già percepite in ragione delle medesime circostanze;

6) atto notorio o dichiarazione sostitutiva comprovante lo stato di famiglia e la situazione successoria del dante causa;

7) documentazione anagrafica (certificato di nascita - di residenza degli aventi diritto).

Luogo e data . .

Il richiedente (2) .

---

(1) Indicare le generalità della vittima.

(2) Firma da autenticare ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

93A3845

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 5 luglio 1993, n. **14.**

Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni - Art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Alle intendenze di finanza
Alle regioni
Alle province
Ai comuni

e, per conoscenza:

Al Dipartimento del territorio - Direzione centrale del demanio
All'ANCI

Sono stati posti quesiti vari in relazione all'interpretazione della norma contenuta nella lettera *a)* del primo comma dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella parte in cui dispone l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni e dalle province, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

Alla disposizione esonerativa sono interessati anche gli immobili posseduti dai comuni, aventi siffatta destinazione, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul territorio di comuni diversi da quello possessore; il problema della esenzione, infatti, non si pone per gli immobili posseduti dal comune e la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul territorio del comune stesso, atteso che in tal caso l'imposta comunque non si applica, indipendentemente dalla destinazione dell'immobile (come stabilito nel primo comma dell'art. 4 del detto decreto legislativo n. 504/1992) onde evitare che il comune paghi a sé stesso.

Alla norma non sono interessati gli immobili non aventi le caratteristiche né di fabbricato, né di area fabbricabile, né di terreno agricolo (secondo la definizione datane dall'art. 2 del decreto legislativo n. 504/1992) in quanto oggettivamente al di fuori del campo di applicazione dell'imposta; in particolare, non sono interessati i terreni, i quali non siano classificabili come aree fabbricabili, incolti o sui quali sono esercitate attività diverse da quelle agricole (vedasi anche circolare della scrivente n. 9 del 14 giugno 1993).

Alla norma non sono, inoltre, interessati gli immobili di proprietà dei predetti enti territoriali sui quali sia stato costituito in favore di terzi un diritto reale di usufrutto, uso od abitazione, atteso che in tal caso soggetto passivo dell'imposta è unicamente il terzo titolare del diritto reale di godimento, restando quindi l'ente territoriale «nudo proprietario» completamente estraneo al prelievo fiscale (vedasi anche circolare della scrivente n. 11 del 26 giugno 1993). Parimenti non sono interessate le costruzioni realizzate da terzi su suolo di proprietà dei predetti enti territoriali a seguito della concessione di un diritto di superficie, stante che in tal caso soggetto passivo è il terzo concessionario quale proprietario della costruzione realizzata (vedasi anche circolare della scrivente n. 4 del 9 giugno 1993).

Così delimitato l'ambito di operatività della particolare norma esonerativa, sorge il problema di individuare gli immobili, posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni a titolo di proprietà ovvero di diritto reale di usufrutto (e, cioè, secondo il titolo determinante l'insorgere dell'obbligazione tributaria) i quali siano destinati esclusivamente a compiti istituzionali.

Al riguardo la scrivente ritiene che siano tali gli immobili il cui utilizzo da parte dello stesso ente possessore realizza direttamente l'obiettivo assegnato all'ente medesimo dall'ordinamento giuridico; sullo stesso piano vanno posti gli immobili non utilizzati ma preordinati al diretto perseguimento di siffatto obiettivo.

In altri termini, si ritiene che siano tali gli immobili inerenti direttamente allo scopo specifico stabilito legislativamente o normativamente per il singolo organismo amministrativo.

In tale ottica, rientrano senz'altro nella norma esonerativa gli immobili facenti parte del demanio dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, tenuto conto della necessaria destinazione di tali beni all'esplicazione di funzioni pubbliche o della preordinazione degli stessi beni ad un uso controllato e programmato dall'amministrazione pubblica.

Parimenti, nella generalità dei casi, rientrano nella norma esonerativa gli immobili facenti parte del patrimonio indisponibile dei predetti enti territoriali, atteso che pure tali beni, ancorché eterogenei rispetto a quelli demaniali, generalmente sono destinati all'esplicazione di compiti tipici dell'amministrazione pubblica.

Non possono, invece, ritenersi compresi nell'ambito di applicazione dell'agevolazione in discorso gli immobili dei predetti enti territoriali i quali non siano direttamente strumentalizzati per il raggiungimento del compito normativamente assegnato all'ente. Né a diversa conclusione può indurre il fatto che gli eventuali proventi ricavati da siffatti immobili e le relative spese vanno a confluire nel bilancio dell'ente territoriale proprietario ovvero il principio secondo il quale il patrimonio immobiliare affidato all'amministrazione pubblica deve essere gestito secondo criteri di economicità, imparzialità ed efficienza; ciò, infatti, non può significare che debba essere affermata comunque la natura istituzionale di qualunque bene dell'amministrazione pubblica.

Ovviamente, la circostanza che l'immobile appartenente all'ente territoriale non possa beneficiare dell'esenzione ai sensi della lettera *a)* dell'art. 7 in commento non conduce necessariamente alla conclusione della sua assoggettabilità all'imposta. Infatti, l'immobile potrebbe rientrare in una diversa fattispecie esonerativa contemplata nelle restanti lettere dello stesso art. 7. In particolare si richiama l'attenzione sulla lettera *i)*, in forza della quale sono esenti dall'imposta gli immobili, da chiunque posseduti, i quali siano utilizzati dagli «enti non commerciali» esclusivamente per lo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali ed altre espressamente indicate nella lettera *i)* medesima; di tal che, ad esempio, se lo Stato dà in locazione un proprio edificio ad una associazione, rivestente la natura di ente non commerciale secondo la nozione datane dall'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, e questo è utilizzato dall'associazione medesima esclusivamente per svolgervi un'attività assistenziale, siffatto edificio rimane esente dall'imposta, con conseguente beneficio per lo Stato proprietario, indipendentemente dal concorrere o meno delle condizioni prescritte per l'applicazione dell'esenzione di cui alla lettera *a)*.

Sulla base degli enunciati principi e con riferimento a specifici quesiti proposti, la scrivente ritiene quanto segue:

A) L'esenzione dall'imposta, ai sensi della più volte menzionata lettera *a)* dell'art. 7, si rende applicabile:

1) per gli alloggi di proprietà dello Stato cosiddetti «di servizio» e cioè messi a disposizione dei titolari di certi uffici per facilitare la continuità del servizio da parte di tali persone; infatti, il godimento di detti alloggi trova il suo titolo esclusivo nella titolarità di un ufficio e nelle esigenze organizzative ricollegate all'ufficio medesimo;

2) per le caserme e prigioni, di proprietà dello Stato, non utilizzate in quanto inagibili, atteso che l'immobile è comunque preordinato per l'assolvimento diretto di un compito istituzionale.

B) L'esenzione dall'imposta, ai sensi della predetta lettera *a)* dell'art. 7, non si rende applicabile:

1) per gli alloggi, di proprietà degli enti territoriali in discorso, dati in locazione od in comodato ai propri dipendenti, diversi da quelli di cui al precedente n. 1 della lettera *A)*, stante che non è strettamente conseguente al loro uso il perseguimento dei compiti istituzionali;

2) per gli edifici, di proprietà della provincia, dati in locazione od in uso gratuito allo Stato e da questo adibiti a caserma dei carabinieri o dei vigili del fuoco ovvero ad uffici per la questura e la prefettura. Infatti, in tal caso, manca la necessaria connessione tra ente proprietario e destinazione dell'immobile a compito istituzionale dell'ente medesimo; il proprietario degli immobili è la provincia, mentre il relativo uso assolve a funzioni dello Stato.

Peraltro, per quanto riguarda le predette caserme, si rende applicabile l'esenzione di cui alla lettera *i)* dell'art. 7 in commento, atteso che possono farsi rientrare tra gli immobili utilizzati da ente non commerciale (qual è lo Stato) per l'esclusivo svolgimento in essi di attività ricettiva.

Per quanto concerne, invece, gli uffici di questura e prefettura, non è dato giungere ad analoga conclusione, non potendo essere assimilata alla «ricezione» la destinazione ad ufficio; né si ravvisa alcun'altra norma esonerativa, per la fattispecie, nelle restanti lettere dell'art. 7.

Per quanto riguarda il prelievo delle somme occorrenti per il versamento dell'ICI da parte dello Stato si fa presente che la Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio, ha comunicato che il capitolo interessato è il 3825 (imposte, sovrimposte, addizionali e contributi gravanti i beni demaniali e patrimoniali) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1993 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

*
* *

La pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica tiene luogo anche della distribuzione agli organi in indirizzo e della diffusione ai soggetti interessati.

Il Ministro: GALLO

93A3873

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 24 giugno 1993, n. 24.

Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa.

A tutte le amministrazioni comunali

A tutte le comunità montane

Ai prefetti della Repubblica

e, per conoscenza

Al Ministero dell'interno

Al Ministero di grazia e giustizia

Ai commissari di Governo nelle regioni a statuto ordinario

Al commissario dello Stato nella regione Sicilia

Al rappresentante del Governo nella regione Sardegna

Al commissario di Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta

Ai commissari di Governo nelle province autonome di Trento e Bolzano

Agli assessori regionali alla sanità delle regioni a statuto ordinario e speciale

Agli assessori provinciali alla sanità di Trento e Bolzano

All'Associazione nazionale comuni italiani

All'Istituto superiore di sanità

1. PREMESSA.

L'entrata in vigore del nuovo regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, ha comportato la formulazione, da parte delle competenti autorità locali, di numerosi quesiti interpretativi.

Al fine di uniformare su tutto il territorio nazionale l'applicazione di detto decreto del Presidente della Repubblica, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale 8-22 aprile 1991, n. 174, si ritiene necessario fornire i seguenti chiarimenti, dopo aver sentito il Consiglio superiore di sanità.

2. ARMONIZZAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI POLIZIA MORTUARIA CON LA NUOVA STRUTTURA DELLA SANITÀ PUBBLICA, CONSEGUENTE ALLA DELEGA OPERATA CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 616 DEL 1977 E ALLA RIFORMA SANITARIA DI CUI ALLA LEGGE N. 833 DEL 1978.

2.1. Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 si era inteso attribuire ai coordinatori sanitari delle unità sanitarie locali ed ai direttori sanitari degli ospedali compiti, in materia di polizia mortuaria, che la precedente normativa assegnava agli ufficiali sanitari, ed ai medici provinciali, intendendo così individuare figure tecniche, investite di compiti strettamente sanitari, che, attraverso l'esercizio della facoltà di delega, avrebbero poi organizzato, in relazione ai luoghi e alle circostanze, i relativi servizi.

Con la richiamata sentenza n. 174/1991 la Corte costituzionale ha sancito che «non spetta allo Stato individuare nei coordinatori sanitari delle unità sanitarie locali della regione Lombardia gli uffici competenti per l'esercizio dei compiti specifici in materia di polizia mortuaria, così come previsto dagli articoli 37/2, 39/1, 43/1, 45/2, 45/3, 46/1, 48, 51/2, 83/3, 86/4, 88, 94/1 e 96/2 e nei direttori sanitari degli ospedali l'adempimento previsto dall'art. 39/1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285».

Al riguardo questo Ministero ha avviato la procedura per la estensione di quanto vigente per la regione Lombardia alle altre regioni e province autonome che si concretizzerà con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica di modifica per gli articoli di cui sopra.

2.2. L'art. 1/1, richiama le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte di cui al titolo VII del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238. La dichiarazione di morte viene fatta entro 24 ore dal decesso all'ufficiale di stato civile del luogo di decesso da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato (anche impresa di pompe funebri) o, in mancanza, da persona informata del decesso.

Detta dichiarazione è iscritta a cura dell'ufficiale di stato civile nella prima parte dei registri di morte, ai sensi dell'art. 136 del citato testo unico n. 1238/1939.

2.3. L'art. 1/4 prevede che in caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della causa di morte è fatta dal medico necroscopo. L'assistenza medica è da intendersi come conoscenza da parte del medico curante del decorso della malattia, indipendentemente dal fatto che il medico abbia o meno presenziato al decesso. Il medico curante deve compilare, ai sensi dell'art. 1, comma 1, unicamente la scheda ISTAT.

2.4. Nell'art. 1/7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 si prevede che il comune in cui è avvenuto il decesso invii copia della scheda di morte, entro trenta giorni, all'unità sanitaria locale in cui detto comune è compreso; dall'unità sanitaria locale di decesso deve essere inviata copia della scheda di morte a quella di residenza del deceduto, se diversa per finalità statistiche, epidemiologiche ed al fine di cancellare il deceduto dall'elenco degli assistiti dal Servizio sanitario nazionale. Si può ritenere che in tal caso si debba provvedere entro ulteriori trenta giorni.

Per tenere conto che per effetto della legge di riforma sanitaria le competenze degli uffici di igiene comunali sono state trasferite alle unità sanitarie locali, nell'art. 1/8

si prevede che il registro con l'elenco dei deceduti e la relativa causa di morte debba essere tenuto presso l'unità sanitaria locale (generalmente al servizio igiene pubblica). Nel caso di comuni comprendenti più unità sanitarie locali, è competenza regionale l'individuazione dell'unità sanitaria locale che dovrà tenere il registro in questione.

3. DELIMITAZIONE DEL PERIODO DI ACCERTAMENTO DELLA MORTE. AUSILIO DELL'ECG.

3.1. Il periodo di osservazione di eventuali manifestazioni di vita è di 24 ore (portato a 48 ore nei casi di morte improvvisa o con dubbi di morte apparente).

La visita del medico necroscopo deve essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso e non dopo le 30 ore. Sono fatti salvi i casi di decapitazione, maciullamento, morte dovuta a malattia infettivo-diffusiva.

La delimitazione del periodo di effettuazione dell'accertamento necroscopico, specie nei casi di decesso antecedenti festività, rende necessaria l'attivazione di uno specifico servizio di guardia necroscopica. In alternativa, è consentito dotare il medico necroscopo di apposite apparecchiature di ausilio per l'accertamento della morte.

In tal caso, dopo il decesso, anche prima delle 15 ore, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4/5 e dell'art. 8, il medico accerterà la morte con registrazione, protratta per almeno 20 minuti prima, di un elettrocardiografo.

Sono fatte salve le disposizioni della legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni (prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico).

3.2. I cadaveri non possono essere sottoposti a conservazione in celle frigorifere o con apparecchi refrigeratori nel periodo di osservazione.

Uniche eccezioni si hanno nei seguenti casi:

a) accertamento preliminare di morte con ECG ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990;

b) decesso con decapitazione o maciullamento;

c) speciali ragioni igieniche sanitarie di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.

4. DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI DEI DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, DEGLI OBITORI. COMPETENZE GESTIONALI E DOTAZIONI DI STRUTTURE.

4.1. La materia disciplinata dal capo III consente, rispetto alle analoghe disposizioni dell'abrogato decreto del Presidente della Repubblica n. 803/1975, di meglio definire le funzioni, gli obblighi, la titolarità, la collocazione.

Le funzioni si distinguono in:

a) osservazione: di salme di persone morte in abitazioni inadatte o nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione; di salme di persone morte a seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico; di salme di persone ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;

b) obitoriali: con osservazione e riscontro diagnostico di cadaveri di persone decedute senza assistenza medica; deposito per periodo indefinito di cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie e accertamenti medico-legali, riconoscimento, trattamento igienico-conservativo; deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

Le funzioni possono essere riunite in un unico locale nei comuni con popolazione minore di 5.000 abitanti.

4.2. Le unità sanitarie locali nel territorio di propria competenza individuano gli obitori ed i depositi di osservazione nei quali prevedere la dotazione di celle frigorifere di cui all'art. 15.

Sono stati fissati i seguenti standards:

posti salma refrigerati, con un minimo di 5, in misura pari ad 1 ogni 20.000 abitanti a cui aggiungere celle isolate per cadaveri portatori di radioattività in misura pari a 1 ogni 100.000 abitanti.

Per posto salma refrigerato è da intendersi quello realizzato, anche in forma indistinta, in apposite celle frigorifere.

All'allestimento delle attrezzature necessarie, nonché alla gestione, provvede il comune cui l'obitorio ed il deposito di osservazione appartengono, secondo forme di gestione o di convenzione individuate dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.

L'attività in questione è servizio pubblico obbligatorio.

4.3. Restano fermi gli obblighi di dotazione del deposito di osservazione, comunemente chiamato camera mortuaria, e di sala settoria per le autopsie, per gli ospedali, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631. Le salme di persone decedute presso case di cura o istituti di ricovero per anziani, non dotati di depositi di osservazione, vengono trasportate, con le cautele di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, al deposito di osservazione di cui all'art. 12.

5. TRASPORTO DI CADAVERI SU DISPOSIZIONE DI PUBBLICA AUTORITÀ.

5.1. In caso di decesso sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, su chiamata della pubblica autorità (autorità giudiziaria, carabinieri, polizia di Stato), il comune del luogo dove è avvenuto il decesso è tenuto, salvo speciali disposizioni dei regolamenti comunali, a prestare gratuitamente il servizio di trasporto fino al locale identificato dal comune come deposito di osservazione o, se è il caso, all'obitorio.

Qualora la pubblica autorità disponga per l'avvio del cadavere a locali diversi da quelli individuati in via generale dal comune, il trasporto dal luogo di decesso a detti locali è eseguito a cura del comune con connessi oneri e quindi a carico della pubblica-autorità che lo ha disposto.

5.2. In generale l'autorizzazione al trasporto è rilasciata dal sindaco del comune in cui è avvenuto il decesso.

Fanno eccezione:

a) i trasporti di prodotti abortivi, di cui all'art. 7/2 del decreto del Presidente della Republica n. 285/1990, per i quali è competente l'unità sanitaria locale;

b) i trasporti di cadaveri in caso di decesso sulla pubblica via o per accidente in luoghi pubblici o privati, per i quali è la pubblica autorità che dispone il trasporto, rilasciandone una copia all'incaricato del trasporto e una al sindaco del comune di decesso.

Il sindaco del comune di decesso è tenuto, ai sensi dell'art. 34/1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, ad autorizzare il trasporto funebre dal deposito di osservazione o dall'obitorio (anche se situato fuori dal proprio comune) al luogo di sepoltura.

5.3. Il trasporto dei cadaveri si esegue, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, unicamente a mezzo di carro funebre avente i requisiti di cui all'art. 20 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.

Il trasporto di cadaveri di cui la pubblica autorità abbia disposto la rimozione può avvenire anche a mezzo di un contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile. In alternativa è consentita per tali trasporti l'utilizzazione delle normali casse di legno purché il cadavere venga racchiuso in contenitori flessibili in plastica biodegradabile.

5.4. Per incaricato del trasporto della salma di cui al combinato disposto degli articoli 19 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, è da intendersi il dipendente o persona fisica o ditta a ciò commissionata:

a) da impresa funebre in possesso congiuntamente delle autorizzazioni al commercio e di pubblica sicurezza di cui all'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

b) da un ente locale che svolge servizio pubblico secondo una delle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.

La natura del trasporto di una salma è tale da assoggettare l'incaricato del trasporto alla normativa prevista per gli incaricati di pubblico servizio dall'art. 358 del codice penale, come modificato dalla legge 26 aprile 1990, n. 86, ed il trasporto stesso deve avvenire con mezzi indicati nell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.

6. APPLICAZIONE DEL DIRITTO FISSO DI PRIVATIVA AL TRASPORTO DI CADAVERI CON SOSTA INTERMEDIA.

Ai fini dell'applicazione dei diritto fisso di cui all'art. 19/3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 vale il criterio che il trasporto funebre, dalla partenza all'arrivo, si esegue col medesimo carro laddove non vi sia sosta fino al luogo di sepoltura o quando la sosta sia limitata al solo svolgimento dei riti religiosi o civili.

7. MALATTIE INFETTIVO-DIFFUSIVE.

Per il trasporto di deceduti di malattie infettive-diffusive (art. 18 e 25), e per le esumazioni straordinarie delle relative salme (art. 84) l'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità deve intendersi quello di cui all'art. 1 del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990 per le classi 1ª, 2ª e 3ª dell'annesso allegato, nelle more dell'emanazione di uno specifico elenco da parte del Ministero della sanità.

Si ricorda al riguardo che le prescrizioni sono da applicare unicamente nel caso di morte dovuta ad una delle malattie infettivo diffusive comprese in tale elenco.

Relativamente a quanto prescritto dall'art. 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, e cioè che la salma del deceduto per malattia infettiva di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, dopo il periodo di osservazione, debba venire deposta nella cassa con gli indumenti di cui è rivestita, si deve intendere che è vietato svestire la salma degli indumenti che indossava all'atto del decesso, ma non è vietato rivestire la salma, e ciò sia quando essa sia nuda, sia quando essa sia vestita, purché in questo secondo caso i nuovi indumenti vengano posti sopra quelli che già indossa.

8. TRASPORTI INTERNAZIONALI DI SALME, CENERI, RESTI MORTALI.

8.1. La convenzione inernazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 1° luglio 1937, n. 1379, non si applica al trasporto delle ceneri e dei resti mortali completamente mineralizzati fra gli Stati aderenti.

Ne consegue che per questi trasporti in tali Paesi sarà il sindaco a rilasciare l'autorizzazione al trasporto, in lingua italiana e in lingua francese. L'autorizzazione, dovrà recare le generalità del *de cuius*, la data di morte, di cremazione (o esumazione, estumulazione), la destinazione. Il trasporto dell'urna (o della cassetta dei resti) non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme. Il trasporto di ceneri o resti mortali fra Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, richiede le normali autorizzazioni di cui agli articoli 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, ma non le misure precauzionali di carattere igienico stabilite per il trasporto dei cadaveri.

8.2. La documentazione da presentare alla prefettura in caso di estradizione di salma di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 è, oltre a quanto stabilito alle lettere *a)* e *b)* del primo comma, la seguente:

estratto dell'atto di morte in bollo;

certificato dell'unità sanitaria locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 e, in caso di morti di malattie infettive diffusive anche quanto previsto dagli articoli 18 e 25;

autorizzazione alla sepoltura rilasciata dal sindaco del comune in cui è avvenuto il decesso.

8.3. La documentazione da presentare all'autorità consolare italiana in caso di introduzione in Italia di salma di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 è, oltre a quanto stabilito alla lettera *a)* del primo comma la seguente:

estratto dell'atto di morte in bollo;

certificato dell'autorità sanitaria del Paese straniero dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni previste dagli articoli 30 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990;

l'autorizzazione alla sepoltura rilasciata dall'autorità competente del Paese di estradizione;

certificato medico dal quale risulti la causa di morte.

8.4. Per la comunicazione dell'autorità consolare italiana al Ministero degli affari esteri della richiesta di traslazione di salma è consentito l'impiego, oltre che del telegrafo anche del telex, del telefax o di altro adeguato sistema telematico.

9. INDICAZIONI SU CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PER LE BARE. CAUTELE PER I TRASPORTI FUNEBRI OLTRE UNA CERTA DISTANZA. VALVOLE O ALTRI DISPOSITIVI PER FISSARE O NEUTRALIZZARE I GAS DI PUTREFAZIONE.

9.1. I materiali da impiegare per la costruzione dei contenitori atti al trasporto dei cadaveri devono assicurare la resistenza meccanica per il necessario supporto del corpo e l'impermeabilità del feretro (legno massiccio e lastra di zinco o piombo quando richiesta). La cassa di legno può essere indifferentemente interna o esterna a quella metallica, anche se per motivi estetici è invalso l'uso di disporla all'esterno.

La cassa metallica, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura (è permessa oltre alla saldatura a fuoco anche quella a freddo) continua ed estesa su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

Per il trasporto oltre 100 km di feretri contenenti cadaveri destinati alla inumazione è consentito il ricorso a particolari cofani esterni a quello di legno, di materiali impermeabili e con adeguata resistenza meccanica, a chiusura stagna, eventualmente riutilizzabili previa disinfezione, purché in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.

Tale sistema è preferibile nel caso di trasporti di cadaveri di persone morte di malattie infettive-diffusive, destinati alla inumazione.

L'art. 30 fornisce le specifiche tecniche da seguire per la costruzione delle bare di legno.

Il criterio base è che ogni parete, sia essa più o meno estesa, con funzioni di supporto o contenimento, deve essere costituita da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza, saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa. Nel senso della larghezza possono essere utilizzate più tavole secondo quanto indicato dall'art. 30.

Scompare quindi l'obbligo dell'incastro con anima o continuo previsto nel precedente regolamento.

Con tali norme costruttive sono pertanto ammesse forme semplici (cofano a pianta rettangolare), classiche (spallate a pianta esagonale), elaborate (a pianta o sezione ottagonale, a pareti bombate, ecc.).

È richiesto che lo spessore minimo del legno, a fondo intaglio, dopo la lavorazione, sia di almeno 25 mm (20 mm se il cofano è destinato ad inumazione).

È ora prescritto che sia la cassa di legno che quella di metallo devono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della sola ditta costruttrice, laddove vi sia coincidenza fra costruttore e fornitore-distributore.

Per i trasporti da un comune ad un altro comune si usano criteri diversi per la confezione del feretro a seconda della distanza da compiere e ciò, indipendentemente dal tipo di sepoltura prescelta.

Con l'art. 30 si è inteso stabilire in 100 km il discrimine fra l'uso di una sola cassa (di legno) o della doppia cassa (legno e metallo).

I 100 km sono da intendersi come tragitto prevedibile, essendo alla partenza necessario verificare il tipo di feretro da usarsi.

Cosicché, pur potendo interpretare letteralmente la norma nel senso di distanza da confine a confine di comune, purché uniti da strada percorribile da carro funebre, sarà più pratico fare riferimento alla distanza fra i due comuni, così come riportata da carte stradali, intendendosi che detta interpretazione, oggettivamente riduttiva, potrà essere temperata nell'applicazione pratica in relazione all'ampiezza territoriale di ciascun comune.

La norma di cui all'art. 30/13 stabilisce l'impiego della sola cassa di legno se la distanza da coprire nel trasporto funebre è inferiore ai 100 km.

Essa è pertanto da intendersi nel senso che non è da prevedere né il controferetro metallico, né la cerchiatura con le liste di lamiera di ferro di cui all'art. 30/11.

Oltre i 100 km. è d'obbligo la doppia cassa, anche se il feretro è destinato ad inumazione o cremazione. Quella in legno sarà di spessore minimo di 25 mm; quella di zinco di 0,660 mm e quella di piombo di 1,5 mm.

Giunti a destinazione la cassa di zinco viene opportunamente tagliata prima della inumazione, anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

Sono pertanto, illegittime tutte quelle disposizioni che comunque comportino, nei casi in cui è prescritta la doppia cassa, un divieto di utilizzazione di feretri con cassa metallica interna a quella di legno.

Sotto i 100 km, viene usata una unica cassa solo se destinata ad inumazione o cremazione. Per la inumazione e la cremazione, se il trasporto è fuori del territorio del comune, si userà una cassa di spessore non inferiore a 25 mm; per trasporti interni al comune destinati ad inumazione lo spessore minimo è di 20 mm.

Per la tumulazione lo spessore minimo è sempre di 25 mm.

È opportuno che per i cofani destinati all'inumazione o alla cremazione vengano realizzati gli spessori minimi consentiti ed essenze lignee tenere, facilmente degradabili.

Si richiama l'attenzione sul divieto ai sensi dell'art. 75/9, di impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse, nonché per le imbottiture interne.

9.2. La funzione della cerchiatura del feretro di cui all'art. 30/11 è quella di contenimento meccanico della cassa di legno soggetta a pressione per rigonfiamento di quella interna metallica (dovuta alle sovrappressioni per effetto dei gas di putrefazione).

Ciò premesso si ritiene superflua la cerchiatura:

qualora alla cassa metallica sia applicata ai sensi dell'art. 77, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 una valvola o altro dispositivo atto a fissare o neutralizzare i gas;

se la cassa di legno è racchiusa da quella metallica o da contenitore rigido da trasporto.

9.3. Si sottolinea inoltre l'obbligo di apporrre sul feretro una targhetta metallica, con l'indicazione di nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

L'apposizione della targhetta metallica esterna e indipendente da norme regolamentari comunali che prescrivano la presenza di apposita medaglia in piombo, numerata progressivamente, da collocare assieme al feretro nella fossa in caso di inumazione.

Analogamente, è consigliabile che tale medaglia venga utilizzata anche quando il feretro è destinato alla cremazione.

In tal caso la medaglia, numerata progressivamente, sara di materiale refrattario.

9.4. In base all'art. 77 il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, autorizza di volta in volta in relazione ai singoli brevetti, l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas di putrefazione.

Le autorizzazioni già rilasciate precedentemente alla uscita del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 sono considerate valide.

9.5. Il Ministro della sanità con le procedure di cui all'art. 31, in relazione all'evolversi del mercato, può consentire per la costruzione delle casse e dei relativi accessori interni ed esterni l'uso di materiali diversi da quelli oggi indicati, prescrivendone le caratteristiche.

Detta autorizzazione è rilasciabile sia in forma singola (per brevetto, soluzione tecnica presentata da ditte interessate) sia in forma generale con l'indicazione dei nuovi materiali ammessi.

9.6. Pur non essendo fissato un tempo massimo entro cui procedere alla inumazione o alla saldatura della cassa metallica, obiettive ragioni di igiene, in dipendenza delle situazioni ambientali e delle condizioni climatiche, suggeriscono la opportunità che in ogni regolamento locale siano fissati tali limiti temporali con la individuazione dell'autorità sanitaria incaricata del controllo.

9.7. La rispondenza del feretro alle prescrizioni stabilite dall'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, nonché, in caso di decesso dovuto a malattie infettive-diffusive, a quanto prescritto dagli articoli 18 e 25, e infine l'avvenuto trattamento antiputrefattivo, è certificato dal personale a ciò delegato dall'unità sanitaria locale del luogo di partenza, unitamente alla verifica della identità del cadavere.

Alla partenza, a garanzia della integrità del feretro e del suo contenuto, vi sarà apposto un sigillo.

Il servizio di custodia del cimitero di arrivo verificherà l'integrità del sigillo e la corrispondenza di questo con quello apposto sulla certificazione di cui sopra.

10. CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'AREA CIMITERIALE. REDAZIONE DEI PIANI REGOLATORI CIMITERIALI

La superficie dei lotti di terreno destinata a campi di inumazione è individuabile come conseguenza del numero di buche stimate necessarie ai sensi dell'art. 58.

La novità sta nel fatto che il legislatore ha preso atto del netto ridimensionamento della forma di sepoltura a sistema di inumazione.

Conseguentemente il calcolo dell'area occorrente non si farà più sulla mortalità media dell'ultimo decennio, bensì sulle inumazioni mediamente eseguite nell'ultimo decennio, aumentate del 50%.

Si abbia cura di calcolare l'incidenza delle aree destinate alla reinumazione di salme non completamente mineralizzate provenienti da esumazioni ordinarie o estumulazioni nonché di eventi straordinari (quali epidemie, ecc.).

Oltre a tale minimo di legge occorre aggiungere lo spazio riservato alle opere, servizi e sepolture private indicate all'art. 59, che dovranno essere individuate in un apposito piano regolatore cimiteriale, comprendente anche le zone di rispetto cimiteriale determinate ai sensi dell'art. 57 e le zone dove sono previste le aree da concedere.

11. APPROVAZIONE DEI PROGETTI CIMITERIALI.

L'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 innova rispetto alla norma preesistente (art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 803/1975) non prevedendo, per i progetti cimiteriali il parere della commissione provinciale per i cimiteri che risulta in tal modo abrogata per effetto dell'art. 108 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.

Ora il procedimento di approvazione dei progetti, dovrà seguire in base all'art. 55/2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, quanto specificato dall'art. 228 del testo unico delle leggi sanitarie e successive modificazioni e integrazioni (art. 3 della legge 21 marzo 1949, n. 101, art. 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1007, art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 850, nonché art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8).

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 8/1972 ha disposto il trasferimento, tra l'altro, alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative in materia di opere igieniche di interesse locale (tra cui i cimiteri). Ciascuna regione disciplina pertanto la materia con appositi atti legislativi.

Circa il parere del consiglio provinciale di sanità è la regione a stabilire il nuovo organo e a dettare in merito i modi e i tempi di esercizio dell'occorrente parere previsto dalla legge, tenuto conto anche dell'art. 50 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali.

Si rammenta inoltre che l'atto deliberativo consiliare di approvazione del progetto, ai sensi dell'art. 53 della citata legge n. 142/1990, dovrà riportare il visto di legittimità del segretario comunale, nonché per la regolarità tecnica (aderenza ai disposti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990) e contabile, i pareri dei responsabili dei servizi.

L'atto deliberativo consiliare dovrà essere sottoposto al controllo preventivo di legittimità in base all'art. 45 della legge n. 142/1990.

12. INDICAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI CUSTODIA. REGISTRAZIONI CON SISTEMI INFORMATICI.

Non è più fatto obbligo di prevedere in ciascun cimitero il custode con relativo alloggio, bensì il servizio di custodia, inteso come il complesso di operazioni amministrative di cui all'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 295/1990, nonché delle altre incombenze che nelle diverse parti del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 a questo vengono specificatamente ascritte.

È consentita la tenuta con sistemi informatici delle registrazioni di cui all'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.

In tal caso i registri di cui all'art. 52 vengono stampati su supporto cartaceo vidimato dal sindaco, numerato progressivamente, con le usuali procedure già vigenti per gli atti di contabilità.

Copia del supporto magnetico verrà consegnata ogni anno all'archivio comunale con l'indicazione del tracciato dei records

13. REVISIONE DI CRITERI COSTRUTTIVI PER I MANUFATTI A SISTEMA DI TUMULAZIONE.

13.1. Le norme sono state totalmente innovate.

Dal criterio seguito nel precedente decreto del Presidente della Repubblica n. 803/1975, basato sulla fissazione dei minimi di spessore delle pareti dei tumuli a seconda dei materiali impiegati, si è passati alla sola enunciazione dei requisiti richiesti:

dimensionamento strutturale per carichi su solette (almeno 250 kg/mq) con verifica al rischio sismico, indipendentemente se la struttura sia da realizzarsi o meno in opera o con elementi prefabbricati;

pareti dei loculi con caratteristiche di impermeabilità durature ai liquidi e ai gas;

libertà nella scelta dei materiali da impiegare.

13.2. Per le nuove costruzioni è preferibile che siano garantite misure di ingombro libero interno per tumulazione di feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza m 2,25, di larghezza m 0,75 e di altezza m 0,70. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9.

La misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossarietto individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di m 0,70, di larghezza m 0,30 e di altezza m 0,30.

Per le nicchie cinerarie individuali dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente a m 0,30, m 0,30 e m 0,50.

Nel caso della tumulazione di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 76, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

13.3. È consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro.

14. IMPIANTI DI CREMAZIONE. MODALITÀ PER AUTORIZZARE ED ESEGUIRE LE CREMAZIONI. CINERARIO COMUNE E NICCHIE CINERARIE

Data la profondità delle innovazioni si sono articolate le indicazioni in tre sezioni: impianti di cremazione, modalità per autorizzare ed eseguire la cremazione, cinerario comune e nicchie cinerarie.

14.1. *Impianti di cremazione.*

Il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, prevede che la cremazione di un cadavere debba avvenire unicamente in crematori costruiti all'interno dei cimiteri, soggetti alla vigilanza del sindaco.

Le operazioni da effettuare riguardano:

a) ricezione del feretro, con controllo dell'autorizzazione al trasporto, alla cremazione e alla sepoltura.

L'eventuale sosta in attesa della cremazione dovrà avvenire mediante deposito del feretro nella camera mortuaria del cimitero;

b) immissione dell'intero feretro nel forno, in genere di seguito al rito religioso o civile;

c) procedimento di cremazione eseguito dal personale incaricato;

d) raccolta delle ceneri in urna cineraria di materiale resistente ed infrangibile e tale da essere soggetto a chiusura, anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto; l'urna deve essere sigillata per evitare eventuali profanazioni;

e) consegna dell'urna cineraria da parte del personale addetto alla cremazione, al responsabile del servizio cimiteriale;

f) redazione del verbale di consegna dell'urna all'incaricato del trasporto. È ora previsto che la redazione di tale verbale debba essere effettuata dal responsabile del servizio cimiteriale (e quindi non più dal concessionario come stabiliva il decreto del Presidente della Repubblica n. 803/1975) in triplice copia, di cui una resta al responsabile stesso per la conservazione, una rilasciata a colui che prende in consegna l'urna e la terza da trasmettere all'ufficio di stato civile del comune nel quale è avvenuto il decesso.

Entro trenta giorni dovrà essere trasmessa al servizio cimiteriale del comune di decesso fotocopia del verbale, per la raccolta dei dati da inoltrare periodicamente a fini statistici e finanziari.

La cremazione è da considerare servizio pubblico in virtù del combinato disposto dell'art. 12, quarto comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 440 e dall'art. 26-*bis* del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38.

Da queste norme, nonché dall'art. 343 del testo unico delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 si trae che non è obbligo del comune provvedere a dotare ogni cimitero dell'impianto di cremazione, ma solo facoltà dello stesso. È comunque preferibile valutare soluzioni di gestione individuate dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, commisurate su bacini di scala provinciale.

L'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 demanda a chi costruisce l'impianto l'onere di produrre la documentazione di regolarità delle emissioni in atmosfera e affida chiaramente la competenza a «deliberare i progetti di costruzione dei crematori» al consiglio comunale.

Restano pertanto in essere le situazioni storiche consolidate, ma dal 27 ottobre 1990 la titolarità ad impiantare nuovi crematori potrà essere solo dei comuni interessati.

14.2. *Modalità per autorizzare ed eseguire la cremazione.*

La cremazione di un cadavere è subordinata all'autorizzazione del sindaco del comune nel quale è avvenuto il decesso, ai sensi dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.

Nel caso di cremazione di salma per la quale si era provveduto in precedenza ad inumazione o tumulazione, al rilascio dell'autorizzazione è competente il sindaco del luogo ove è sepolta la salma.

Per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione l'ufficio che istruisce la pratica, è tenuto a verificare la presenza di:

1) documento nel quale sia espressa la volontà della cremazione.

Tale documento può consistere in uno dei tre seguenti:

1.1) disposizione testamentaria (testamento in forma olografa o reso e depositato presso un notaio);

1.2) atto scritto con sottoscrizione autenticata (vedasi art. 79/3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990) dal quale risulti la volontà del coniuge o parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile, che, in assenza di volontà contraria del *de cuius*, intende dar corso alla cremazione della salma di che trattasi;

1.3) dichiarazione di volontà di essere cremato, in carta libera e datata, sottoscritta di proprio pugno (o se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni) dall'iscritto ad una associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione mediante l'attestazione del mantenimento dell'adesione alla stessa fino all'ultimo istante di vita dell'associato.

2) certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal funzionario incaricato, o da chi da lui delegato, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

3) nei casi di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

La cremazione dei cadaveri di persone decedute prima del 27 ottobre 1990 è possibile in esecuzione delle procedure previste dal precedente decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803 (e quindi solo per espressa volontà del *de cuius*).

La cremazione dei cadaveri di persone decedute successivamente alla data di entrate in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 è consentita, a richiesta degli interessati, con la produzione delle documentazioni di cui sopra, anche per salme provenienti da esumazione ed estumulazione.

È consentita altresì a seguito di dichiarazione postuma del coniuge o parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile, nella quale si dia atto di essere a conoscenza che fino al momento del decesso vi è stata la volontà, espressa verbalmente, dal *de cuius* di essere cremato.

La manifestazione di volontà di cui all'art. 79, se resa dal coniuge o parenti più prossimi, deve essere espressa con atto scritto reso avanti a notaio o pubblico ufficiale abilitato, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che ne autentica la/e firma/e.

L'art. 77 del codice civile riconosce vincoli di parentela entro il sesto grado, con la prevalenza della volontà del coniuge.

Sussistono alcune situazioni, in relazione alla ipotesi individuata al punto 1.2) che precede, e cioè nel caso di dichiarazione di volontà del coniuge o dei parenti più prossimi:

condizione essenziale è che il *de cuius* non abbia espresso per iscritto contrarietà alla cremazione;

è prevalente la volontà del coniuge se in vita;

se invece hanno titolo i parenti, occorre la volontà congiunta di quelli in grado più prossimo.

A migliore precisazione si riportano alcune modalità di comportamento a fronte di particolari casi, quali:

1) Dichiarazione del coniuge in stato di separazione.

Se la sentenza di separazione non è passata in giudicato — vale a dire, se non esiste sentenza di divorzio — è al coniuge che viene riconosciuto il diritto di espressione di volontà.

2) Dichiarazione del coniuge il cui matrimonio venne contratto in seconde nozze. Ha facoltà esclusiva di esprimersi.

3) Dichiarazione dei genitori e dei figli del *de cuius*.

In mancanza del coniuge, il primo grado è quello dato dai genitori e dai figli. Nei casi di soli genitori è necessaria la manifestazione della volontà (congiunta o con atti separati) di entrambi, laddove siano in vita. Nel caso di concorrenza di genitori e di figli del *de cuius*, trovandosi essi sullo stesso piano, è necessaria la manifestazione di volontà di tutti gli interessati. Nel caso che uno o più dei figli del *de cuius* sia minore, si rimanda al successivo punto 4).

Ove il *de cuius* sia minore, la manifestazione di volontà alla cremazione deve essere espressa da entrambi i genitori congiuntamente. Si ha espressione congiunta di volontà anche quando sia resa con atti separati.

4) Dichiarazione di minore.

Il minore non è legittimato a rendere le dichiarazioni di volontà concernenti la cremazione in quanto privo di capacità di agire (art. 2 del codice civile). Quando un minore si trovi nella condizione di soggetto tenuto alla manifestazione della volontà alla cremazione, tale volontà deve essere manifestata da chi ne ha la rappresentanza (art. 320 del codice civile), cioè dai genitori congiuntamente o da quello di essi che ne ha la potestà in via esclusiva (articoli 155, 317 e 317-*bis* del codice civile) o del tutore (articoli 357 e seguenti del codice civile).

5) Dichiarazione di un interdetto.

Se l'interdizione risulta da sentenza passata in giudicato, il soggetto è privo della capacità di agire e non potrà rendere alcuna manifestazione di volontà, ma in suo luogo potrà farlo il tutore (art 424 del codice civile).

14.3. *Cinerario comune e nicchie cinerarie.*

Nel cimitero dove è situato l'impianto di cremazione deve essere predisposto un edificio per accogliere le urne cinerarie.

Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie vengono stabilite dal regolamento comunale di polizia mortuaria, anche se l'ingombro minimo è stato individuato al precedente punto 13.2).

Data l'attuale scarsa diffusione della cremazione, generalmente vengono utilizzati gli ossarietti anche come nicchie cinerarie per evitare la costruzione di edifici cimiteriali con basse richieste di concessione.

Le urne possono anche essere collocate in appositi spazi dati in concessione ad enti morali o privati.

Le tariffe che questi enti morali o privati dovessero applicare per la conservazione delle urne devono essere tali da osservare quanto previsto dall'art. 92/4 e cioè le concessioni anzidette non devono essere fatte oggetto di speculazione e di lucro. Il consiglio comunale deve vigilare su tali tariffe.

Novità sostanziale è data dall'obbligo della realizzazione in ogni cimitero di un cinerario comune.

Tale edificio, manufatto o costruzione, deve essere adatto per la raccolta e la conservazione in perpetuo delle ceneri.

Si tratta pertanto di un manufatto nel quale vengono disperse, preferibilmente attraverso un rito apposito, le ceneri provenienti dalla cremazione delle salme per le quali sia stato espresso in vita la volontà del *de cuius* di scegliere tale forma di sepoltura.

Nel cinerario comune vengono raccolte pure le ceneri nei casi di disinteresse dei familiari alla collocazione in sepoltura dell'urna cineraria.

Cosicché l'urna cineraria sarà aperta alla presenza di un incaricato del cimitero, per provvedere alla dispersione delle ceneri all'interno del manufatto (cinerario comune); le ceneri rimarranno in forma indistinta.

Tale forma di sepoltura è gratuita.

Si ritiene comunque accoglibile la domanda da parte degli aventi titolo per la collocazione di urne cinerarie in cinerario comune. Ogni comune stabilirà l'importo della tariffa corrispondente.

15. SOSTANZE E MATERIALI CHE SI RINVENGONO IN OCCASIONE DI OPERAZIONI CIMITERIALI

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 803/1975 prevedeva che gli avanzi di indumenti, casse, ecc., provenienti da esumazioni dovessero essere inceneriti sul posto, quindi in ogni cimitero.

I restanti rifiuti provenienti dalla ordinaria attività cimiteriale (fiori secchi, ceri, corone, carte, ecc.) erano soggetti alle norme vigenti per i rifiuti solidi urbani.

Col decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, in base all'art. 85, comma 2, viene introdotto il principio che tutti i rifiuti risultanti da attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

La *ratio* del provvedimento è quella di consentire la raccolta ed il trasporto dei rifiuti speciali cimiteriali per l'avvio ad incenerimento, reinterro e solo, eccezionalmente in adeguata discarica

I fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami, i materiali lapidei e similari sono assimilabili a rifiuti solidi urbani e come tali smaltiti

Si premette che

per cadavere si intende «il corpo umano rimasto privo delle funzioni cardiorespiratoria e cerebrale».

Con lo stesso termine si indica «il corpo in decomposizione e fino alla completa mineralizzazione delle parti molli»;

per resti mortali si intendono «gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi».

Le sostanze ed i materiali che si rinvengono in occasione delle operazioni cimiteriali sono così identificati e trattati, ai sensi di quanto previsto dal citato art. 85/2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990:

a) resti lignei di feretro, oggetti ed elementi metallici del feretro e avanzi di indumento: si tratta di rifiuti speciali da avviare per lo smaltimento, previa riduzione alle dimensioni occorrenti, in idoneo impianto di incenerimento, reinterro e solo eccezionalmente in adeguata discarica;

b) resti mortali: in presenza di impianto di cremazione del comune si può procedere alla cremazione di tali resti, laddove non sia dissenziente il coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo.

È facoltà di ogni comune nel cui territorio non sia presente un impianto di cremazione convenzionarsi o consorziarsi perché tali resti mortali vengano avviati all'impianto di bacino.

In caso contrario si continuerà ad inumare detti resti mortali in cimitero.

16. RISTRUTTURAZIONE DI CIMITERI ESISTENTI E PRESCRIZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART 106 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N 285/1990.

Con l'art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità e d'intesa con l'autorità sanitaria locale puo autorizzare speciali prescrizioni tecniche, per la costruzione dei nuovi cimiteri, e la migliore utilizzazione delle strutture cimiteriali esistenti.

Ciò può consentire maggiore flessibilità nel recupero di posti salma oggi non utilizzabili che, in futuro, potrebbero divenire oltremodo importanti in vista dell'incremento di sepolture annue atteso, secondo le proiezioni ISTAT, dopo il duemila.

In particolare saranno esaminate dal Consiglio superiore di sanità le proposte di utilizzazione di loculi per la tumulazione in strutture preesistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, privi di spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

In allegato sono precisate le modalità per la presentazione delle proposte di applicazione dell'art. 106 con l'indicazione della documentazione tecnica di supporto alla richiesta e gli indirizzi allo stato dell'arte sulle soluzioni tecnologiche adottabili.

Il Ministro: GARAVAGLIA

MOD 1

Dati generali

Comune di Prov

Cimiteri comunali esistenti n di cui in attività n

Data di ultimo aggiornamento del piano regolatore cimiteriale

Dati demografici

Anno										
Popolazione										
Mortalità										

Note per la compilazione.

Serie di dieci anni a ritroso partendo dall'ultimo per il quale sono disponibili i dati ufficiali ISTAT concernenti i residenti. La popolazione è calcolata come media del dato di inizio e fine anno.

Dati sepolture annue

Anno			
Inumazione di feretri in campo comune			
Altre inumazioni di feretri			
Tumulazione di feretri in loculo			
Tumulazione di feretri in tomba privata			
Deposito temporaneo di feretri			
Tumulazione di urne cinerarie in loculo			
Tumulazione di urne cinerarie in tomba privata			
Dispersione ceneri in cinerario comune			
Totale sepolture			

Dati operazioni cimiteriali annue

Anno			
Esumazione andate a buon fine			
Estumulazioni andate a buon fine			
Esumazioni con reinumazione			
Estumulazioni con ritumulazione			
Esumazioni con cremazione resti mortali			
Estumulazioni con cremazioni resti mortali			
Estumulazioni con inumazione			
Totale operazioni cimiteriali . . .			

Note per la compilazione:

Riportare la serie degli ultimi tre esercizi conclusi.

Il sindaco

... ...

Il responsabile dei servizi cimiteriali

MOD. 2

Dati generali concernenti i cimiteri per i quali si richiede l'autorizzazione

Comune di . . . . Prov. ....

Cimiteri interessati (*) ... .

.. ..

....

....

Cimiteri comunali interessati n. ... su n. . . in attività.

(*) Riportare il nome identificativo dei cimiteri interessati.

Dati sepolture

Anno			
Inumazione di feretri in campo comune			
Altre inumazioni di feretri .			
Tumulazione di feretri in loculo			
Tumulazione di feretri in tomba privata			
Deposito temporaneo di feretri			
Tumulazione di urne cinerarie in loculo			
Tumulazione di urne cinerarie in tomba privata			
Dispersione ceneri in cinerario comune			
Totale sepolture . .			

Dati operazioni cimiteriali annue

Anno			
Esumazioni andate a buon fine			
Estumulazioni andate a buon fine			
Esumazioni con reinumazione			
Estumulazioni con ritumulazione			
Esumazioni con cremazione resti mortali			
Estumulazioni con cremazione resti mortali			
Estumulazioni con inumazione .			
Totale operazioni cimiteriali . . .			

Note per la compilazione

Il quadro è da compilare unicamente laddove i dati non coincidono con quelli di cui al mod. 1 in quanto i cimiteri interessati sono una parte di quelli in attività.

Il sindaco

. . ..

Il responsabile dei servizi cimiteriali

. .. .

MOD 3

Zone da ristrutturare

Comune di .... Prov. ....

In allegato si trasmette planimetria in scala 1.500 dei cimiteri di:

....

....

....

con riportate, secondo le velature di cui in legenda, le zone interessate distinte, laddove possibile e noto, per tipologie prevalenti.

Per ciascuna tipologia prevalente si è unita pianta e sezione in scala 1.50 con l'indicazione dello stato di fatto, del numero di posti salma autorizzabile e le caratteristiche di spessore e materiale da adottare per la separazione fra i posti salma.

Il numero stimato di posti salma ottenibili dalla utilizzazione delle strutture cimiteriali, assomma in totale a n. ... . così distinto per cimitero

.... n.	.... n. ....
.... n.	.... n. ....
.... n.	.... n. ....
.... n.	.... n. ....
.... n.	.... n. ....
.... n.	.... n. ....
.... n.	.... n. ....
.... n.	.... n. ....

Il sindaco

Il responsabile dei servizi cimiteriali

MOD 4

Criteri da adottare
nella ristrutturazione cimiteriale

Comune di .... Prov. ....

In relazione alle diverse situazioni analizzate, questa Amministrazione si impegna ad emanare apposita ordinanza sindacale attuativa, una volta autorizzata dal Ministro della sanità, ai sensi dell'art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, la deroga per le strutture cimiteriali esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento.

Per le tipologie individuate, analiticamente riportate nei disegni allegati, si propone l'adozione dei seguenti criteri di intervento:

«Per tumuli preesistenti alla data del 27 ottobre 1990 senza uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro, è consentita la tumulazione di feretri purché vengano osservate le seguenti prescrizioni:

1. Divieto di iniziare la utilizzazione dei tumuli interessati alla deroga prima di due anni dalla data dell'ultima tumulazione.

Per le successive tumulazioni non si prescrivono limiti temporali.

2. Gli spazi interni alle tombe, sia che si sviluppino in orizzontale che in verticale, devono essere tali da consentire il recupero di un numero di posti salma contigui non eccedenti i sei.

3. Garanzia dell'impermeabilità dei feretri che dovranno essere tumulati. A tal fine si indicano le seguenti linee guida:

3.1. Spessore della cassa di zinco non inferiore a quello corrispondente al laminato del n. 13 secondo le norme UNI

Sia il fondo che il coperchio della cassa di zinco dovranno essere realizzati con l'impiego di un unico nastro metallico, con le piegature di testa e piedi saldate secondo quanto previsto dal terzo comma dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Per le casse di zinco esterne utilizzate negli avvolgimenti e per quelle interne "fuori misura" è consentito l'uso di due nastri metallici, congiunti anch'essi con la saldatura di cui al citato terzo comma dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Sia sul fondo che sul coperchio della cassa di zinco il fornitore dovrà imprimere, in modo ben visibile, il numero di laminato corrispondente alle norme UNI per lo spessore utilizzato.

3.2. Neutralizzazione degli effetti delle eventuali percolazioni di liquami cadaverici con l'inserimento dentro la cassa metallica di vaschetta di materiale impermeabile contenente idonee sostanze antisettiche favorenti la loro solidificazione»

Note per la compilazione

Si è lasciata la possibilità da parte dell'Amministrazione di proporre al punto 3 diverse soluzioni in relazione alle situazioni locali nonché agli usi propri di ciascuna zona e alle peculiarità dell'intervento

Il sindaco

Il responsabile dei servizi cimiteriali

93A3846

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 7 luglio 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988.

Cambi del giorno 7 luglio 1993

Dollaro USA	1541,47
ECU	1776,70
Marco tedesco	907,39
Franco francese	268,34
Lira sterlina	2320,22
Fiorino olandese	807,60
Franco belga	44,086
Peseta spagnola	11,893
Corona danese	236,15
Lira irlandese	2208,93
Dracma greca	6,655
Escudo portoghese	9,548
Dollaro canadese	1201,93
Yen giapponese	14,346
Franco svizzero	1022,87
Scellino austriaco	128,92
Corona norvegese	214,15
Corona svedese	196,94
Marco finlandese	271,67
Dollaro australiano	1048,51

93A3889

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile

Con decreto ministeriale 3 maggio 1993 è conferito l'attestato di pubblica benemerenza al valor civile alle persone sottoindicate in riconoscimento delle azioni coraggiose di seguito a ciascuna riportate:

Sovrintendente della Polizia di Stato Andrea Perna, ass. ti capi della Polizia di Stato Giuseppe Maiorana, Francesco Coniglialo, Marco Inconis, Enrico Paoletti, Giovanni Signore e Michele D'Avico, agenti scelti della Polizia di Stato Luigi Magagnino, Ettore Garilli e Maurizio Giarrusso, agenti della Polizia di Stato Mirella Riboni, Cinzia Barlone e Maria Loretta Mirabile, agente ausiliario della Polizia di Stato Michele Florio, il 6 dicembre 1992, in Piacenza. — Con pronta determinazione riusciva, unitamente ad altri colleghi, a divelgere la sbarra di un passaggio a livello in cui era rimasto intrappolato un pullman gremito di passeggeri, evitando che il convoglio ferroviario in transito travolgesse l'automezzo.

Vice ispettore della Polizia di Stato Vito Eufemia, il 15 gennaio 1990 in Pisticci (Matera). — Libero dal servizio, con sprezzo del pericolo si immergeva in mare per trarre in salvo un uomo in procinto di annegare prodigandosi per rianimarlo.

Finanziere di mare Benedetto Vastano e agente della Polizia di Stato Salvatore Latino, il 30 maggio 1992, in Gela (Caltanissetta). — Con generoso slancio si tuffava in mare e, insieme ad altro animoso, riusciva a trarre in salvo un bambino in procinto di annegare, prodigandosi poi per rianimarlo.

Agente ausiliario della Polizia di Stato Guido Rizzo, il 12 aprile 1992, in Bari. — Libero dal servizio, affrontava con non comune coraggio, un uomo armato che stava perpetrando una rapina ai danni di una donna, traendo in arresto il malvivente.

Agente scelto della Polizia di Stato Stefano Cardella, l'8 maggio 1991, in Foce di Porto Maurizio (Imperia). — Libero dal servizio, con pronta determinazione e generoso altruismo, non esitava a tuffarsi in mare per trarre in salvo un bimbo in procinto di annegare adoperandosi poi per rianimarlo.

Vice ispettore della Polizia di Stato Luigi Rinaldi, l'8 maggio 1992, statale Trani-Corato (Bari). — Con generoso slancio, si prodigava in soccorso di alcuni malcapitati rimasti intrappolati in una autovettura in fiamme a causa di un incidente, riuscendo a trarli in salvo.

Agente scelto della Polizia di Stato Roberto Tomasi, agenti della Polizia di Stato Daniele Bellotto e Gianluca Nardone, il 13 ottobre 1992, in Mantova. — Con alto senso del dovere e sprezzo del pericolo si prodigava, insieme ad alcuni colleghi, per trarre in salvo dalle acque di un canale un uomo che vi si era gettato a scopo suicida.

Commissario della Polizia di Stato Lucio Pennella, ispettore della Polizia di Stato Cosimo Scippa, ass. te della Polizia di Stato Giacinto Corvasce, agenti scelti della Polizia di Stato Nicola Pagano, Nicola Emma e Marcello Mastrorocco, agente della Polizia di Stato Pasquale Testini, il 25 marzo 1992, in Bari. — Con sprezzo del pericolo e grande abnegazione interveniva, insieme ad altri colleghi, in soccorso di un uomo, ormai esanime, rimasto intrappolato nella sua abitazione avvolta dalle fiamme, riuscendo a trarlo in salvo.

Brigadiere della Guardia di finanza Massimo Giannini, appuntato sc. della Guardia di finanza Giovanni Giacomelli e appuntato della Guardia di finanza Antonino Smorto, il 13 agosto 1992, in Villeneuve (Aosta). — Con pronta determinazione, soccorreva una donna rimasta intrappolata nella propria auto ad un passaggio a livello e riusciva poi, insieme ad alcuni colleghi, a divelgere una delle sbarre, evitando così che il convoglio ferroviario in transito travolgesse l'automezzo.

Bruno Speranza e Franz Bacher, il 16 settembre 1992, in Bressanone (Bolzano). — Con pronta determinazione e sprezzo del pericolo si tuffava, insieme ad altro animoso, nelle acque di un fiume traendo in salvo una donna che vi si era gettata a scopo suicida.

Pasquale Vallarelli, il 28 agosto 1991, in Molfetta (Bari). — Con generoso slancio e sprezzo del pericolo si tuffava in mare in soccorso di due persone travolte da un violento vortice, riuscendo a trarle in salvo a riva.

Fabio Bourbon, Livio Bourbon, Vincenzo Coccorullo, Antonio Cirillo e Rosario Gennuso, il 19 febbraio 1992, in Vercelli. — Con generoso altruismo e sprezzo del pericolo si prodigava, insieme ad altri giovani, per trarre in salvo alcuni operai travolti dal crollo di un muro.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1993, è stato conferito l'attestato di pubblica benemerenza al valor civile alle persone sottoindicate in riconoscimento delle azioni coraggiose di seguito a ciascuna riportate:

Capitano dei carabinieri Raffaele Mataldi, il 26 agosto 1992, in Piglio (Frosinone). - Comandante di compagnia, coordinava la difficile attività di perlustrazione di una zona montana impervia e isolata, alla ricerca di una paracadutista vittima di un incidente, riuscendo a raggiungere, insieme ad altri animosi, la malcapitata rinvenuta in un dirupo ed a trarla in salvo.

Giuseppe Pomponi e Nazzareno Fubelli, il 26 agosto 1992, in Piglio (Frosinone). — Volontario della protezione civile, partecipava alla difficile attività di perlustrazione di una zona montana impervia e isolata, alla ricerca di una paracadutista vittima di un incidente, riuscendo a raggiungere insieme ad un ufficiale dell'Arma e ad altro animoso, la malcapitata rinvenuta in un dirupo ed a trarla in salvo.

Assistenti della Polizia di Stato Antonio Farina e Alberto Merli, agente scelto della Polizia di Stato Mara Biasone, l'8 marzo 1991, in Roma — Con generoso slancio si addentrava in un edificio gravemente lesionato da una violenta esplosione riuscendo a trarre in salvo, insieme ad alcuni colleghi, due bambine rimaste sepolte dalle macerie.

93A3833

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
8 RC	Costantino Grazia	Melito Porto Salvo
15 RC	«Il Crogiuolo» di Tripodi Maria	Reggio Calabria
18 RC	Pirrello Cristofaro	Cannavò

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna elencati, hanno cessato la propria attività e hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento di quantitativi di punzoni a fianco di ciascuna ditta indicati.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Numero punzoni
929 MI	Coap S.r.l.	Milano	6
1134 VI	C. & G. di Zuglian Claudio	Vicenza	2
1304 VI	Gladas di Stefani F. & C. S.a.s.	Vicenza	1

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati, ad eccezione dei quantitativi indicati a fianco di ciascun assegnatario, per i quali è stata prodotta dai singoli interessati regolare dichiarazione di smarrimento.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici, competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
217 RM	Perazzoli Maria Grazia	Roma	4

93A3850

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola media «Giovanni XXIII» di Sestola ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Modena del 29 gennaio 1991, n. 1631 Sett/I, la scuola media «Giovanni XXIII» di Sestola (Modena) è stata autorizzata ad accettare la donazione di un videoregistratore del valore di L. 880.000, di un TV color del valore di L. 1.240.000 e di una fotocopiatrice «Olivetti» del valore di L. 2.380.000.

93A3851

Autorizzazione alla scuola media «Iacopo da Volterra» di Volterra ad accettare una donazione

Con i decreti del prefetto di Pisa del 25 ottobre 1990 e del 21 marzo 1991, n. 3505 Sett/I, la scuola media «Iacopo da Volterra» di Volterra (Pisa) è stata autorizzata ad accettare la donazione di un duplicatore «Olivetti» Copia 7014 del valore di L. 6.390.300.

93A3852

Autorizzazione alla scuola media «B. Colleoni» di Urgnano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bergamo del 9 maggio 1991, n. 3220 Sett/II, la scuola media «B. Colleoni» di Urgnano (Bergamo) è stata autorizzata ad accettare la donazione di una videocamera SABA mod. VH 6945 CCD del valore di L. 1.000.000 da utilizzarsi per scopi didattici.

93A3853

Autorizzazione alla scuola media «Mantegna» di Treviso ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Treviso del 15 giugno 1991, n. 1748/91/U.A., la scuola media «Mantegna» di Treviso è stata autorizzata ad accettare la donazione di un televisore «Mivar» 28V2 ET 87WH e videoregistratore «Mitsubishi» 775C634 A2 del valore complessivo di L. 1.400.000.

93A3854

Autorizzazione alla scuola media di Serdevolo sezione staccata di Pollone, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Vercelli del 16 luglio 1991, n. 2776 Sett/II, la scuola media di Serdevolo, sezione staccata di Pollone (Vercelli), è stata autorizzata ad accettare la donazione di:

un personal computer «Commodore C 128», valore L. 250.000;

un video monocromatico Philips, valore L. 150.000,

un registratore 1530, valore L. 30.000.

93A3855

Autorizzazione alla scuola media di Riparbella ad accettare una donazione

Con i decreti del prefetto di Pisa del 25 ottobre 1990 e del 21 marzo 1991, n. 3504/90 Sett/I, la scuola media di Riparbella (Pisa) è stata autorizzata ad accettare la donazione di un videoregistratore Philips D.V.86, del valore di L. 680 000.

93A3856

Autorizzazione alla scuola media di Sorisole ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bergamo del 7 giugno 1991, n 3360 Sett/II, la scuola media di Sorisole (Bergamo) è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L 8.000.000 da destinarsi all'acquisto di mobilio necessario ai laboratori dell'istituto scolastico stesso.

93A3857

Autorizzazione alla scuola media «G. Passeroni» di Lido di Ostia-Roma ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Roma del 3 giugno 1991, n. 33586 - Enti morali, la scuola media «G Passeroni» di Lido di Ostia-Roma è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 20.000 000 disposta dalle professoresse Gallo Angela e Gallo Giuseppina, la cui rendita è destinata alla istituzione di due borse di studio, intitolate alla memoria delle professoresse Maria e Luisa Torelli, da devolversi annualmente «ai due alunni orfani più meritevoli»

93A3858

Autorizzazione alla scuola media di Campo Ligure sezione staccata di Rossiglione, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Genova del 29 maggio 1991, n. 499 91 Sett II, la scuola media di Campo Ligure, sezione staccata di Rossiglione (Genova), è autorizzata ad accettare la donazione di una fotocopiatrice nuovo modello «Olivetti copia 7025 matr 1143390871 B» del valore di L 2.100 000 + 19% Iva per un totale di L. 2 499 000

93A3859

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Banca popolare di Sassari

Si comunica che in data 3 giugno 1993 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria della Banca popolare di Sassari, disposta con decreto del Ministro del tesoro del 4 ottobre 1991, a seguito della fusione della stessa con la Banca di Sassari S p a

93A3835

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di San Roberto

Si comunica che in data 17 giugno 1993 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di San Roberto (Reggio Calabria), disposta con decreto del Ministro del tesoro del 19 ottobre 1991, a seguito della fusione della stessa con la Banca popolare di Polistena (Reggio Calabria)

93A3836

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione	Importo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari	
	- annuale	L. 345.000
	- semestrale	L. 188.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale	
	- annuale	L. 63.000
	- semestrale	L. 44.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee	
	- annuale	L. 193.000
	- semestrale	L. 105.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali	
	- annuale	L. 63.000
	- semestrale	L. 44.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	L. 193.000
	- semestrale	L. 105.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:	
	- annuale	L. 664.000
	- semestrale	L. 366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300